DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE ARDEA (RM)

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 2018 ai sensi dell'art.252 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Atto N. 1 del 12 aprile 2018

OGGETTO: Insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione - Nomina del Presidente – Approvazione del piano di lavoro

L'anno duemiladiciotto, il giorno 12 del mese di aprile alle ore 10, nella Casa Comunale, di Ardea si è riunita

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

nelle persone dei Sigg.:

Dott. Francesco ZITO

Dott. Michele Maria FALCO

Rag. Teresa LANZERI

premesso

- che il comune di Ardea, con delibera consiliare n. 36 del 21 dicembre 2017, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

- che con D.P.R. in data 21 marzo 2018 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che in data 11 aprile 2018 è stata completata la formale notifica del citato decreto presidenziale ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Francesco Zito, dott. Michele Maria Falco e Rag. Teresa Lanzeri;

- che, ai sensi dell'articolo 252, comma 2 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione presso l'Ente deve avvenire entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;

attesta

che in data odierna si è regolarmente insediata;

che, ai sensi dell'articolo 252, comma 1, del sopra citato Testo unico, la Commissione straordinaria di liquidazione ha provveduto ad eleggere il Presidente, scelto, all'unanimità, nella persona del dott. Francesco Zito;

dà atto

che la Commissione straordinaria della liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza, non può essere intestataria di una autonoma partita IVA e codice fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;

che la Commissione straordinaria di liquidazione è organo del comune e non organo dello Stato e, di conseguenza, non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ed in caso di procedimenti giurisdizionali può decidere di ricorrere ai legali dell'Ente o affidare apposito incarico;

che la Commissione straordinaria della liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente; è legittimata a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'articolo 253 del TUEL, può auto organizzarsi.

Successivamente la Commissione straordinaria di liquidazione stabilisce:

- che la sua azione sarà ispirata:
  - ai principi di cui al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali anzidetto che, alla parte II, titolo VIII, disciplina il risanamento finanziario degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
  - alle disposizioni, in quanto compatibili, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378;
  - alle norme del codice civile che, per analogia, possono interessare l'attività della Commissione;
- che i componenti della stessa possono agire individualmente, fatto salvo l'obbligo di dare notizia in merito alle attività svolte alla prima riunione collegiale della Commissione che, ai sensi del succitato articolo 252, comma 1, delibera a maggioranza dei suoi componenti;
- di chiedere alla civica Amministrazione:
  - la disponibilità di locali idonei per l'espletamento del proprio mandato, nonché di garantire l'accesso a tutti gli atti dell'Ente,
  - le attrezzature strumentali ed il personale necessario da individuarsi con separato e formale atto.

La Commissione straordinaria di liquidazione inoltre:

- prende atto che, ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del Testo Unico, dalla data odierna decorrono i termini per la pubblicazione dell'avvio della procedura di liquidazione;

- si riserva di adottare appositi provvedimenti per la definizione di un idoneo assetto organizzativo di supporto alla Commissione, adeguandolo ove se ne verifichi l'effettiva necessità;
- dà atto che il piano di lavoro che intende adottare prevede, nell'immediato, l'avvio, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, del processo di rilevazione dello stato di fatto come rilevabile in base agli elementi in possesso dell'ente;
- accerta che, in base all'articolo 252, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2017 e provvede:
  - alla rilevazione della massa passiva;
  - all'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
  - alla liquidazione e pagamento della massa passiva;
- evidenzia che la massa passiva di propria competenza, ai sensi dell'articolo 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, contempla le seguenti tipologie di debiti:
  1. debiti di bilancio al 31 dicembre 2017;
  2. debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2017;
  3. debiti derivanti da procedure esecutive estinte;
  4. debiti derivanti da transazioni;
- rappresenta che la determinazione della massa attiva sarà effettuata sulla base:
  1. del fondo di cassa al 31 dicembre 2017;
  2. dei residui attivi, certi e revisionati dall'Ente, ancora da riscuotere alla data odierna;
  3. dei ratei di mutui disponibili, in quanto non utilizzati dall'Ente e confermati dall'Istituto erogante;
  4. delle altre entrate, tra le quali anche quelle straordinarie, quelle da recupero evasione, da fitti, interessi attivi sul conto della liquidazione, risorse da recuperare in via giudiziale, risorse percepite da terzi illegittimamente o illecitamente, proventi da alienazione di beni del patrimonio disponibile non indispensabile;
  5. dei proventi derivanti dalla cessione di attività produttive;
  6. delle risorse finanziarie liquide previste nel bilancio corrente e nei bilanci futuri dell'Ente;
  8. delle eventuali quote degli avanzi di amministrazione non vincolate;
  9. di eventuali contributi straordinari;
- dà atto che non è stabilito alcun termine iniziale per l'avvio delle procedure dirette all'accertamento della massa attiva e,

conseguentemente, decide di acquisire tutti i dati relativi al sistema delle entrate, anche dai concessionari e dalle strutture dell'Ente. In particolare chiede la disponibilità di un funzionario esperto in informatica che, insieme al Responsabile dei Tributi, acquisite le banche dati, provveda ad avviare i possibili controlli incrociati onde determinare la consistenza delle entrate tributarie e gli eventuali margini di manovra per il periodo ante 31 dicembre 2017.

Alle ore 12.00 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente Francesco Zito .....

I Componenti

Michele Maria Falco.....

Teresa Lanzeri.....